



**R E P U B B L I C A I T A L I A N A**

**Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio**

**sezione staccata di Latina (Sezione Prima)**

ha pronunciato la presente

**ORDINANZA**

sul ricorso numero di registro generale 407 del 2018, proposto da

Base Nautica Flavio Gioia S.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Alfredo Zaza D'Aulisio e Giulio Simeone, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio del primo in Gaeta, Salita Casa Tosti, n. 2;

***contro***

Autorita' di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centro-Settentrionale, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Fabrizio Losco, Stefania Accardi, Gabriella Giacomantonio, Annita Fantozzi, Valentina Arcadi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio dell'avv. Piergiorgio Avvisati in Latina, via Monti 13 Pal. Riccardo;

***Reclamo ex art. 114 comma 4 c.p.a.***

Avverso la nota del commissario ad acta del 16.4.2019;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Visto l'atto di costituzione in giudizio dell'Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centro-Settentrionale;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 3 luglio 2019 il dott. Roberto Maria Bucchi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Vista, la sentenza n. 562 del 3.11.2018 con cui la Sezione, accogliendo il ricorso proposto dalla Base Nautica Flavio Gioia avverso il silenzio serbato dalla Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centro Settentrionale sulla istanza presentata in data 25.10.2011 per il rilascio di un atto formale concessorio prevedente una proroga di anni 49 degli atti formali concessori n. 101 e n. 106 vigenti con scadenza al 2.9.2060, ha condannato la resistente a pronunciarsi sulla succitata istanza entro il termine di giorni trenta dalla comunicazione in via amministrativa o, se anteriore, dalla notificazione a cura di parte della presente sentenza e nominato commissario ad acta per il caso di perdurante inadempimento;

Vista, la nota del Commissario ad acta in data 16.4.2019 con cui si rappresenta che l'Autorità ha adottato gli atti ivi descritti – in particolare la delibera n. 60 del 28.11.2018 con cui il Comitato di Gestione ha espresso parere favorevole al rilascio di un atto formale concessorio suppletivo “per la durata di anni 49 a decorrere dalla data di rilascio” – e pertanto si ritiene che il silenzio illegittimo sia stato interrotto e che non rientri nella competenza del c. ad acta il rilascio del titolo concessorio;

Vista, l'istanza proposta ai sensi dell'art. 117 comma 4 del cp.a. con cui la ricorrente si oppone alle conclusioni del c. ad acta e chiede l'adozione dell'atto conclusivo del procedimento che determini la proroga della concessione in anni 49 dalla data della attuale scadenza (2060);

Ritenuto, che l'istanza della ricorrente deve essere accolta in quanto la menzionata delibera n. 60 del 28.11.2018, contenente un parere di natura endoprocedimentale non è atto conclusivo del procedimento, essendo qualificabile come tale un atto

formale analogo a quello sottoscritto tra le parti in data 29.12.2001;

Ritenuto, inoltre, che analogamente a quanto stabilito con il succitato atto formale del 29.12.2001, la proroga ha per oggetto la scadenza della concessione attuale per cui deve intendersi decorrente dalla medesima (2060);

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio sezione staccata di Latina (Sezione Prima), ordina al Commissario ad acta di concludere senza indugi il procedimento mediante stipula di un atto formale con la ricorrente.

Così deciso in Latina nella camera di consiglio del giorno 3 luglio 2019 con l'intervento dei magistrati:

Antonio Vinciguerra, Presidente

Roberto Maria Bucchi, Consigliere, Estensore

Valerio Torano, Referendario

**L'ESTENSORE**

**Roberto Maria Bucchi**

**IL PRESIDENTE**

**Antonio Vinciguerra**

**IL SEGRETARIO**